

**REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI
E LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI
IN ECONOMIA**

ex.art.125 del D.Lgs 163/2006

APPROVATO CON DELIBERA DI C.d.A. N.143 DEL 13.11.2009

INDICE

**CAPO I
OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Modalità d'esecuzione delle spese in economia
- Art. 3 Esecuzione in amministrazione diretta
- Art. 4 Esecuzione mediante cottimo fiduciario

**CAPO II
LAVORI IN ECONOMIA**

- Art. 5 Tipologie di lavori da eseguire in economia
- Art. 6 Condizioni per l'esecuzione di lavori in economia e modalità di affidamento
- Art. 7 Lavori d'urgenza e estrema urgenza
- Art. 8 Formalità per l'affidamento di lavori in economia mediante cottimo fiduciario
- Art. 9 Formalità per l'affidamento di lavori in economia mediante amministrazione diretta
- Art. 10 Contabilizzazione e rendiconto finale dei lavori in economia
- Art. 11 Occupazione d'urgenza ed espropriazione

CAPO III FORNITURA DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA

- Art. 12 Tipologie di beni e di servizi acquisibili in economia
- Art. 13 Formalità per l'affidamento di forniture e/o servizi in economia
- Art. 14 Disposizioni speciali per i servizi legali
- Art. 15 Disposizioni speciali per i servizi tecnici

NORME GENERALI

- Art. 16 Ulteriori applicazioni del regolamento
- Art. 17 Garanzie
- Art. 18 Normativa antimafia
- Art. 19 Rinvio a norme e provvedimenti legislativi
- Art. 20 Entrata in vigore

CAPO I

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento attua le previsioni di cui all'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito semplicemente «Codice»), nell'ambito dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione e dei principi desumibili dal diritto comunitario comunque vigente nell'ordinamento.
2. Per la definizione di lavori, forniture e servizi, si rinvia all'ordinamento giuridico vigente.
3. Il ricorso agli interventi in economia è ammesso in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, previamente individuate, anche in forma cumulativa, nel bilancio di previsione, o nei singoli provvedimenti che ne prevedano la copertura finanziaria.
4. Qualora gli interventi siano parte non prevalente di interventi più ampi da appaltare mediante gare di evidenza pubblica e oggetto di contratti da stipulare secondo le forme ordinarie, il presente regolamento si applica alle parti in economia esclusivamente per quanto riguarda i presupposti e i limiti di importo; per tutti gli altri aspetti, in particolare per la scelta del contraente, le garanzie, la contabilizzazione, la liquidazione e il collaudo, si applica la disciplina prevista dall'ordinamento per l'intervento complessivo.
5. Tutti gli importi previsti dal presente regolamento si intendono I.V.A. esclusa.

Art.2

Modalità d'esecuzione delle spese in economia

1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono essere effettuate:
 - a) mediante amministrazione diretta;
 - b) mediante procedura di cottimo fiduciario.
2. Per ogni acquisizione in economia la stazione appaltante opera attraverso un responsabile del procedimento ai sensi dell'art.10 del Codice.
3. Nessuna prestazione di beni, servizi e lavori può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.
4. Non sono considerati artificiosamente frazionati:
 - a) l'esecuzione di interventi in economia il cui impegno di spesa sia imputabile ad esercizi finanziari diversi, quando le procedure di affidamento sono inequivocabilmente autonome e separate l'una dall'altra;

b) gli affidamenti di un intervento misto, di cui all'art.8, separatamente a contraenti qualificati in ciascun settore, qualora tali affidamenti separati siano ritenuti più convenienti in termini di efficienza, risparmio economico o rapidità di esecuzione.

Art. 3

Esecuzione in amministrazione diretta

1. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio dell'Ente, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento.

2. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a € 50.000,00.

Art. 4

Esecuzione mediante cottimo fiduciario

1. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.

CAPO II

LAVORI IN ECONOMIA

Art. 5

Tipologie di lavori da eseguire in economia

1. I lavori eseguibili in economia, secondo le norme stabilite dal presente regolamento, sono i seguenti:

- a)** manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l'appalto di lavori dagli articoli 55, 121, 122 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163/2006;
- b)** lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze emanate dalla pubblica amministrazione;
- c)** lavori da eseguirsi senza indugio per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia dell'incolumità pubblica;
- d)** lavori non diversamente quantificabili e indicati sommariamente tra le somme a disposizione extracontrattuali nei quadri economici dei progetti esecutivi approvati,

- previo impegno di spesa;
- e) interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti;
 - f) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;
 - g) lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;
 - h) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
 - i) lavori da eseguirsi d'ufficio per il completamento di opere o impianti a carico degli appaltatori in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di accordo bonario, di lodo arbitrale o di dispositivo giurisdizionale;
 - j) lavori di cui agli artt. 146 e 147 del D.P.R. n.554/99 e successive modifiche ed integrazioni (lavori d'urgenza e lavori di somma urgenza).

<p>Art. 6 Condizioni per l'esecuzione di lavori in economia e modalità di affidamento</p>

1. I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a € 200.000,00, nei limiti appresso indicati:

- a) per importi inferiori a € 40.000,00, è consentito l'affidamento diretto, mediante cottimo fiduciario, con determinazione del responsabile del procedimento ovvero su proposta di determinazione di questi, nel caso in cui il RUP non sia dirigente, a ditta di fiducia ed contestuale accettazione dalla ditta affidataria;
- b) oltre il limite di cui al precedente punto a) e fino al limite di € 200.000,00 con affidamento, mediante cottimo fiduciario, con determinazione del responsabile del procedimento ovvero su proposta di determinazione di questi, nel caso in cui il RUP non sia dirigente, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei individuati sulla base di indagini di mercato.

2. I costi relativi alla sicurezza, inerenti i lavori in economia, concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal presente regolamento.

3. L'affidamento avverrà di norma applicando il criterio del prezzo più basso, o determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base dell'offerta, o determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base dell'offerta.

4. In ogni caso le lettere di invito debbono specificare le condizioni di esecuzione dei lavori, i tempi di esecuzione, le penali previste in caso di ritardo, le modalità di pagamento, il luogo ove si svolgeranno i lavori, ecc.

5. La determinazione del R.U.P. e/o del Dirigente del Servizio Tecnico, verrà redatta sulla base di una istruttoria dove verranno indicate:

- le motivazioni del ricorso alle procedure di cui all'art.125 del D.Lgs. n.163/2006;
- la fase della scelta del contraente sulla base dell'indagine di mercato;
- i nominativi delle ditte invitate;
- l'analisi delle offerte ricevute con l'individuazione della ditta aggiudicataria, secondo uno dei criteri di cui al comma 3 del presente articolo.

6. L'affidatario dei lavori dovrà essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.

7. Tutti i limiti di importo previsti dal presente articolo sono da intendersi al netto dell'IVA e di ogni altro onere accessorio e si intendono automaticamente adeguati agli importi stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384, in relazione ai diversi limiti fissati dalla successiva normativa comunitaria in materia.

Art. 7

Lavori d'urgenza e di estrema urgenza

1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è dettata dalla necessità di intervenire con urgenza e/o con estrema urgenza, si applicano gli artt. 146 e 147 del D.P.R. n.554/99 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di rimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica incolumità.

2. Il Responsabile del Procedimento o il tecnico incaricato compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di estrema urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori entro i successivi 20 giorni. I lavori si intendono, comunque, approvati decorsi i termini prima indicati.

3. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di estrema urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.

4. Per tali lavori l'ordinazione fatta a terzi è regolarizzata, a pena di decadenza, in base a quanto previsto al comma 3 dell'art.191 del D.Lgs. n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 8
Formalità per l'affidamento di lavori in economia
mediante cottimo fiduciario

1. Ai sensi del combinato disposto degli artt.10 e 11 del D.Lgs. n.163/2006 e dell'art.191 del D.Lgs. n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, il Responsabile del Procedimento e/o il Dirigente del Servizio Tecnico determina di contrarre ed individua le procedure secondo quanto contenuto nella lettera d'invito, con contestuale prenotazione dell'impegno di spesa relativo al procedimento de quo.

2. La lettera di invito, di norma, contiene:

- a) l'oggetto del lavoro da eseguire;
- b) l'importo delle garanzie definitive da trasmettere in caso di aggiudicazione;
- c) le caratteristiche tecniche e qualitative del lavoro, nonché le modalità, le condizioni e il luogo di esecuzione della prestazione;
- d) il prezzo o i prezzi e le modalità di pagamento;
- e) le modalità di presentazione dell'offerta e i criteri di affidamento;
- f) il termine o i termini di ultimazione dei lavori e le eventuali penalità per il ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento dell'impresa appaltatrice.
- g) la dichiarazione di assoggettarsi a quanto previsto dalla lettera di invito e dagli eventuali fogli patti e condizioni o capitolato d'onere e di uniformarsi alle vigenti disposizioni.

3. La lettera di invito può essere inoltrata anche via telefax o via posta elettronica.

4. L'atto di cottimo è sottoscritto dall'impresa e dal responsabile del procedimento. Nel suddetto contratto, redatto in bollo e che sarà assoggettato a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131/86, risulterà l'obbligo dell'impresa appaltatrice di uniformarsi a sua cura e spese e sotto la sua responsabilità, alle disposizioni legislative o regolamentari vigenti per l'assicurazione, assistenza e previdenza degli operai ed in genere a tutte le norme giuridiche che vincolano il datore di lavoro nei confronti dei prestatori d'opera.

Art. 9
Formalità per l'affidamento di lavori in economia
mediante amministrazione diretta

1. Per l'esecuzione dei lavori in economia con il sistema dell'amministrazione diretta viene osservata la seguente procedura:

- a) il funzionario responsabile provvede direttamente all'effettuazione delle spese per lavori, nel rispetto delle disposizioni fissate dal Dirigente del Servizio Tecnico.

- b)* Per quanto concerne l'esecuzione dei lavori lo stesso funzionario utilizza il personale in servizio nell'Ente e quello eventualmente assunto in via straordinaria nel rispetto della vigente normativa. Per quanto concerne gli acquisti, il medesimo funzionario dispone gli stessi avendo cura di valutare la congruità dei prezzi concordati con la ditta fornitrice, richiedendo se del caso appositi preventivi a ditte specializzate nel settore.
- c)* E' consentita, comunque, la trattativa con una sola ditta nei casi di specialità della fornitura o di comprovata urgenza;
- d)* l'ordinazione della spesa viene disposta dal responsabile del servizio con lettera od altro atto idoneo previa assunzione da parte dello stesso del relativo impegno di spesa con le modalità stabilite dagli artt.183 e 191 del D.Lgs. n. 267/2000;
- e)* effettuata la spesa il funzionario responsabile del procedimento attiva le ulteriori procedure per la liquidazione della spesa sostenuta con le modalità stabilite dall'art.184 del D.Lgs. n. 267/2000 e le altre procedure previste dal presente regolamento.

Art. 10

Contabilizzazione e rendiconto finale dei lavori in economia

1. I lavori in economia eseguiti mediante cottimo fiduciario saranno contabilizzati secondo le normali procedure previste per legge.
2. I lavori in economia eseguiti in amministrazione diretta il Responsabile del Procedimento dovrà produrre un rendiconto finale dei lavori che determini esattamente, quantitativamente e qualitativamente, i lavori eseguiti, i materiali acquistati, la manodopera utilizzata, i noli effettuati ed i relativi mezzi d'opera utilizzati mediante apposite liste settimanali ed in ultimo i risultati conseguiti.

Art. 11

Occupazione d'urgenza ed espropriazione

1. Nel caso che, per l'esecuzione dei lavori in economia, si renda necessario il ricorso ad espropriazioni e/o occupazioni d'urgenza di beni immobili, si fa rinvio alla vigente normativa in materia.

CAPO III
FORNITURA DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA

Art. 12
Tipologie di beni e di servizi acquisibili in economia

1. L'acquisizione in economia di beni e di servizi è ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento, con riguardo alle proprie specifiche esigenze.

Tipologie di fornitura di beni:

- a)** Libri, riviste e giornali e pubblicazioni in genere ed abbonamenti a periodici ed ad agenzie di informazione;
- b)** Materiale di ricambio, combustibili e lubrificanti per autoveicoli;
- c)** Apparecchiature informatiche ed elettrocontabili;
- d)** Arredi ed attrezzature per locali, stanze ed uffici aziendali;
- e)** Attrezzature ed apparecchiature ordinarie e speciali per sondaggi, misurazioni e ricerche;
- f)** Beni ed apparecchi per la telefonia fissa e mobile;
- g)** Beni ed apparecchiature necessari per la manutenzione di immobili ed impianti aziendali;
- h)** Fotocopiatrici, climatizzatori ed attrezzature varie necessarie al corretto svolgimento dell'attività aziendale;
- i)** Beni per l'igiene, la pulizia in genere di locali aziendali e materiale sanitario e di pronto soccorso;
- j)** Cancelleria;
- k)** acquisizione di beni in caso di eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale

Tipologie di servizi:

- a)** noleggio, leasing, riparazioni e manutenzioni di autovetture;
- b)** manutenzione, sistemazione e completamento di apparecchiature informatiche (terminali, personal computer, stampanti, etc.) e per servizi informatici in genere
- c)** servizi di pulizia, derattizzazione, disinfestazione dei locali ad uso dell'Ente, compresa la fornitura dei materiali occorrenti
- d)** servizio di fornitura di energia elettrica, acqua e gas;
- e)** servizi connessi alla esecuzione di procedure di sfratto e/o rilascio;
- f)** Corsi di formazione del personale e organizzazione di corsi, convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse dell'Ente, ivi comprese le spese necessarie per ospitare i relatori;
- g)** Servizi culturali;
- h)** Servizi di vigilanza;
- i)** Servizi di divulgazione bandi di concorso o avvisi a mezzo stampa od altri mezzi di informazione;

- j)** Servizi di manutenzione e riparazione d'impianti e attrezzature aziendali, beni mobili registrati e altri beni mobili in genere;
- k)** Servizi di mensa e di ristorazione;
- l)** Servizi di spedizione, imballaggio, magazzinaggio e facchinaggio;
- m)** Servizi di stampa, tipografia, litografia o realizzati per mezzo di tecnologia audiovisiva;
- n)** Servizi di trasporto in genere e custodia dei beni confiscati;
- o)** Servizi finanziari e assicurativi;
- p)** Servizi medici e sanitari per la sicurezza e prevenzione sul lavoro, accertamenti sanitari nei confronti del personale dell'Ente;
- q)** Servizi per la custodia e la sicurezza;
- r)** Spese per rappresentanza;
- s)** Spese per servizi di formazione e perfezionamento del personale, per corsi di formazione, per la partecipazione alle spese per corsi indetti a vario titolo da Enti, Istituti ed amministrazioni varie
- t)** La stampa di bollettini, degli atti dell'amministrazione, di circolari, di moduli vari, di altre pubblicazioni e rassegne, lavori di legatoria, inserzioni su giornali, libri e pubblicazioni periodiche.
- u)** Locazione di beni mobili ed immobili;
- v)** Acquisizione di servizi in caso di eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale eventi oggettivamente imprevedibili e urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio.

2. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

- a)** risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b)** necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- c)** prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- d)** urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

3. Possono altresì essere eseguite in economia le forniture accessorie e strumentali all'esecuzione di lavori.

Art. 13

Formalità per l'affidamento di forniture e/o servizi in economia

1. Le forniture ed i servizi in economia sono ammessi per importi inferiori a € 206.000,00, nei limiti appresso indicati:
2. Per servizi o forniture inferiori a 20.000,00 euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento appositamente incaricato dall'Azienda nelle modalità di seguito indicate:
 - a) sino a €.500,00 mediante affidamento con emissione di lettera-contratto, buono d'ordine o determinazione del responsabile del procedimento a ditta di fiducia ed accettazione da parte della ditta affidataria o altro atto idoneo mediante le forme degli usi commerciali vigenti, previo nulla osta del dirigente del servizio amministrativo per il coordinamento della spesa tramite l'ufficio economato/provveditorato.
 - b) oltre il limite di cui alla lettera a) e per importi inferiori a €.20.000,00, mediante affidamento diretto con determinazione del responsabile del procedimento ovvero su proposta di determinazione di questi, nel caso in cui il RUP non sia dirigente, a ditta di fiducia ed accettazione della ditta affidataria.
3. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a 20.000,00 euro e fino ad euro 206.000,00, l'affidamento mediante cottimo fiduciario, da parte del responsabile del procedimento, ovvero su proposta di determinazione di questi, nel caso in cui il RUP non sia dirigente, avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione, secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito, di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato.
4. L'affidamento avverrà di norma applicando il criterio del prezzo più basso, sia mediante ribasso sull'importo a base d'asta, sia mediante ribasso su elenco prezzi unitari, ma potrà essere applicato anche il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in relazione ad una pluralità di elementi variabili, quali il prezzo, i tempi di esecuzione, la qualità, il rapporto qualità prezzo, ecc. In tali casi il criterio adottato dovrà essere fissato nella determinazione di indizione della procedura negoziata e approvazione dello schema di lettera d'invito.
5. In ogni caso le richieste di preventivo o di offerte debbono specificare le condizioni di esecuzione e/o fornitura, i tempi di esecuzione e/o fornitura, le penali previste in caso di ritardo, le modalità di pagamento, il luogo ove si svolgerà il servizio oppure ove si perfezionerà la fornitura.
6. La determinazione del R.U.P. e/o del Dirigente del Servizio competente, verrà redatta sulla base di una istruttoria dove verranno indicate:

- ✓ le motivazioni del ricorso alle procedure di cui all'art.125 del D.Lgs. n.163/2006;
- ✓ la fase della scelta del contraente sulla base dell'indagine di mercato;
- ✓ i nominativi delle ditte invitate;
- ✓ l'analisi delle offerte ricevute con l'individuazione della ditta aggiudicataria, secondo uno dei criteri di cui al comma 3 del presente articolo.

7. Tutti i limiti di importo previsti dal presente articolo sono da intendersi al netto dell'IVA e di ogni altro onere accessorio e si intendono automaticamente adeguati ai sensi dell'art. 125, comma 9 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n° 163/2006.

8. Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore nei seguenti casi:

- a) qualora vi sia motivata "specialità" o particolarità del bene o del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale, di fiduciarità motivata, tale da rendere inutile, eccessivamente oneroso, palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l'invito di più soggetti;
- b) quando si tratta di stipulare contratti di sviluppo per la realizzazione di software personalizzato (Portale internet, controllo orario di lavoro con marcatempo, etc..)
- c) quando si tratti di prorogare o ampliare il contratto con l'esecutore di fornitore dei beni o il prestatore dei servizi, limitatamente al periodo di tempo necessario per il completamento della procedura di nuovo affidamento a terzi, e l'importo non sia superiore a euro 20.000,00.

Art. 14

Disposizioni speciali per i servizi legali

1. I servizi legali riguardo alle consulenze legali relative ad ipotesi di contenzioso o di precontenzioso, risoluzione delle controversie, esame dei profili di legalità o di legittimità di atti o comportamenti, nonché di patrocinio legale, sono affidati, ove non gestibili con le professionalità interne, dal Direttore Generale con propria determinazione su base fiduciaria, per importi fino a euro 20.000,00.

2. I servizi di importo pari o superiore a 20.000,00 euro e inferiore a euro 206.000,00 sono affidati, anche senza procedura concorsuale o anche mediante procedura negoziata, previo invito ad almeno cinque soggetti idonei secondo quanto previsto dal Codice;

3. Per importi superiori ad €206.000,00 si applica l'articolo 20 del Codice (*Appalti di servizi elencati nell'allegato II B (Categoria 21)*)

L'aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell'allegato II B è disciplinata esclusivamente dall'articolo 68 (*specifiche tecniche*), dall'articolo 65 (*avviso sui risultati della procedura di affidamento*), dall'articolo 225 (*avvisi relativi agli appalti aggiudicati*).

Gli appalti di servizi elencati nell'allegato II A (*Categoria 7: servizi informatici ed affini; Categoria 8: servizi di ricerca e sviluppo; Categoria 9: Servizi di contabilità, revisione dei*

conti e tenuta dei libri contabili; Categoria 11: servizi di consulenza gestionale ed affini) sono soggetti alle disposizioni di cui alla Parte II°, titolo I (contratti di rilevanza comunitaria) del Codice.

4. I commi 1 e 2 si applicano anche ai seguenti servizi di supporto e assistenza:

- di natura tributaria, fiscale o contributiva;
- di advisor tecnico, giuridico, amministrativo o finanziario;
- prestazioni notarili;
- consulenza, informazione e documentazione giuridica o giuridico-amministrativa;
- altri servizi intellettuali non riconducibili direttamente a compiti d'istituto o per i quali le professionalità dei servizi interni siano assenti o insufficienti.

5. Le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento che devono recare l'importo stimato dei corrispettivi stessi.

Il corrispettivo può essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.

L'azienda adotta misure specifiche per il contenimento della spesa per i servizi legali.

<p>Art. 15 Disposizioni speciali per i servizi tecnici</p>
--

1. Per servizi tecnici si intendono:

- a) i servizi di architettura e ingegneria limitatamente alla progettazione, alla direzione dei lavori, al collaudo statico, al collaudo amministrativo e alle prestazioni tecniche connesse di cui all'articolo 90 del Codice;
- b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 112, commi 1 e 5, del Codice;
- c) le attività di supporto al responsabile del procedimento di cui all'articolo 10, comma 7, del Codice;
- d) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale ecc.);
- e) i servizi di urbanistica e paesaggistica, di cui all'allegato IIA, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, con esclusione dei servizi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d);
- f) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti, non prevista da tariffe approvate con provvedimento legislativo o con provvedimento amministrativo delegato avente forza di legge, o comunque non determinabili con sufficiente approssimazione in via preventiva.

2. Ai sensi dell'articolo 125, comma 11, ultimo periodo, del Codice, i servizi tecnici di cui al comma 1 di importo inferiore ad € 20.000,00 sono affidati, su base fiduciaria direttamente ad un soggetto idoneo.

3. I servizi tecnici di cui al comma 1 di importo pari o superiore ad € 20.000,00 ed inferiore ad € 100.000,00 sono affidati mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara, previo invito ad almeno cinque soggetti idonei secondo quanto previsto dal Codice, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

4. Gli incarichi di cui ai commi 2 e 3 sono resi noti, anche cumulativamente, secondo le disposizioni di legge.

5. I servizi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), di importo pari o superiore a euro 100.000,00 sono disciplinati dall'articolo 91 del Codice._

6. Ai sensi dell'art.91 comma 1 del Codice, i servizi tecnici di importo pari o superiore a € 100.000,00 sono disciplinati dalla Parte II, Titolo I, (contratti di rilevanza comunitaria) del Codice (servizi elencati nell'allegato II A: *Categoria 12*), in particolare dall'art.42 – capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi.

7. Ad un singolo soggetto giuridico non può essere affidato un incarico di cui ai commi 2, 3 e 6 qualora: un incarico affidato nei tre anni precedenti abbia dato luogo a contenzioso, risarcimento o danno all'Azienda, imputabile allo stesso soggetto, oppure un intervento non sia stato oggetto di collaudo favorevole, per cause a lui imputabili.

8. L'affidamento dei servizi tecnici si perfeziona mediante determinazione del R.U.P. e/o del Dirigente del Servizio Tecnico, redatta sulla base di una istruttoria dove verranno indicate:

- le motivazioni del ricorso alle procedure di cui al presente articolo;
- la fase della scelta del contraente sulla base dell'indagine di mercato;
- i nominativi delle ditte invitate;
- l'analisi delle offerte ricevute con l'individuazione del soggetto aggiudicatario, secondo i criteri previsti nella determina a contrarre.

9. Le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal contratto disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento; il corrispettivo può essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e/o sulla base dei criteri predeterminati nel contratto disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.

NORME GENERALI

Art.16 Ulteriori applicazioni del regolamento

1. Il presente regolamento si applica altresì anche a quei lavori, servizi e forniture, i quali, seppur non elencati nei precedenti articoli, per la loro natura e caratteristiche risultano compatibili con le disposizioni ivi contenute.

Art. 17 Garanzie

1. Le ditte affidatarie di lavori, servizi, forniture in economia saranno obbligati a costituire la garanzia fidejussoria a fronte degli obblighi da assumere con la stipula del contratto di cottimo fiduciario, secondo quanto previsto nella determinazione a contrarre.

Art. 18 Normativa antimafia

1. Ai contratti di cottimo fiduciario di importo superiore a € 154.937,06 si applicano le disposizioni contenute nell'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252.

Art. 19 Rinvio a norme e provvedimenti legislativi

1. Per quanto non espressamente specificato con il presente Regolamento, si fa riferimento alle normative statali e regionali in materia di lavori, servizi e forniture in economia.

Art. 20 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento abroga tutti gli altri regolamenti preesistenti in materia ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'albo della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.